

# Ecolabel

Criteria per l'assegnazione  
di un marchio comunitario  
di qualità ecologica

Requisiti degli imballaggi e informazioni  
richieste sulle confezioni

>> maggio 2010



## GRUPPI DI PRODOTTI

2	Introduzione
4	I principali aggiornamenti
5	Validità dei criteri Ecolabel
7	Ammendanti
9	Substrati di coltivazione
11	Aspirapolvere
12	Calzature
13	Carta per copie e carta grafica
14	Computer portatili
15	Coperture dure per pavimenti
17	Coperture tessili per pavimenti
19	Coperture in legno per pavimenti
21	Detergenti multiuso
23	Detersivo per piatti
25	Detersivi per il bucato
28	Detersivi per lavastoviglie
30	Frigoriferi
31	Lampadine
33	Lavastoviglie
34	Lavatrici
35	Lubrificanti
36	Materassi
37	Mobili in legno
39	Personal computer
40	Pompe di calore
41	Prodotti tessili
42	Prodotti vernicianti per interni
33	Prodotti vernicianti per esterni
44	Saponi, shampoo e balsami per i capelli
46	Televisori
49	Tessuto-carta

## INTRODUZIONE

Il presente documento “**Criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica – Ecolabel**”, predisposto dal Consorzio Comieco, recepisce le modifiche introdotte in materia ed evidenzia le informazioni utili ai Consorziati, affinché possano adeguare la loro produzione agli standard minimi individuati da un marchio ecologico.

Il materiale riportato è estrapolato dalla normativa di riferimento e si limita ai **criteri richiesti agli imballaggi** (là dove presenti) **dei prodotti etichettati Ecolabel**, con particolare riferimento alle confezioni **in carta e cartone**. Per tutte le altre informazioni e per consultare la normativa in forma integrale, si rimanda al link presente in ogni scheda prodotto.

Il nuovo Regolamento ([Regolamento CE n. 66/2010](#), uscito sulla GUUE n. 27 del 30 Gennaio 2010, [che abroga il regolamento CE n.1980/2000](#)) ha allargato il campo di applicazione del marchio e ha snellito le procedure burocratiche per ottenerne l'utilizzo. Questo atto ha inoltre introdotto il nuovo logo Ecolabel, e prevede l'apposizione, oltre al marchio Ecolabel UE, di un'etichetta facoltativa con campo di testo e il numero di registrazione del marchio Ecolabel UE (si veda “[FORMA DEL MARCHIO ECOLABEL UE](#)”, [Allegato II del Regolamento CE n. 66/2010](#)).

L'Ecolabel europeo può essere applicato a qualunque tipologia di prodotto e di servizio, ad esclusione degli alimenti, delle bevande e dei prodotti farmaceutici. Attualmente è possibile richiederlo per **24 prodotti** che corrispondono a 12 grandi settori produttivi e a un'attività di servizi (servizi di ricettività turistica e di campeggio). Hanno fatto nuovo ingresso i criteri ecologici dei mobili in legno, delle coperture tessili e delle coperture in legno per pavimenti, mentre sono in preparazione i criteri per ulteriori prodotti: edifici e carta stampata.

Alcuni prodotti, che rientrano nella Direttiva **ErP (Energy Related products) relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia** ([Direttiva 2009/125/CE del 21 ottobre 2009](#)), sono in corso di preparazione e hanno dato origine al progetto Ecolabel/EuP dell'Unione Europea in materia di criteri ecologici dei prodotti che consumano energia. Il progetto comprende al momento computer portatili, personal computer, illuminazione, lavatrici e frigoriferi.

Si precisa che il periodo di validità dei criteri e i requisiti di valutazione e di verifica sono specificati per ciascun gruppo di prodotti nell'ambito della rispettiva serie di criteri. Il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica della conformità dei criteri è effettuato, a tempo debito, prima della fine del periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.

I gruppi di prodotto sono qui organizzati in ordine alfabetico e i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica, Ecolabel, vengono raccolti in schede dando evidenza ai requisiti dell'imballaggio, alle informazioni richieste sulle confezioni, alle informazioni che devono figurare sul marchio di qualità ecologica e alle relative modalità di valutazione e verifica della commissione a fronte della richiesta dell'assegnazione del marchio.

Il presente documento rimane perciò suscettibile di aggiornamenti futuri.

**Per approfondire:**

[http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it\\_IT/Ecolabel/](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/it_IT/Ecolabel/)

<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>

## I PRINCIPALI AGGIORNAMENTI

### MODIFICHE GENERALI

- Introduzione nuovo Regolamento relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), [Regolamento CE n. 66/2010](#)
- Nuovo logo marchio Ecolabel  
["FORMA DEL MARCHIO ECOLABEL UE"](#), Allegato II del Regolamento CE n. 66/2010



### INTRODUZIONE CRITERI E REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO PER NUOVI PRODOTTI:

- Mobili in legno
- Coperture tessili per pavimenti
- Coperture in legno per pavimenti

### PRINCIPALI MODIFICHE SUI REQUISITI DEGLI IMBALLAGGI

PRODOTTO	REQUISITI PRECEDENTI	REQUISITI ATTUALI
Materassi	Nessuno	L'imballaggio da utilizzare deve essere: - prodotto con materiali riciclabili,
Coperture dure per pavimenti	Nessuno	Il cartone utilizzato per l'imballaggio del prodotto finale deve essere concepito in modo da consentire il riutilizzo oppure deve essere fabbricato con il 70 % di materiali riciclati.
Calzature	Le scatole di cartone eventualmente utilizzate per l'imballaggio finale delle calzature devono essere costituite da materiale riciclato in percentuale non inferiore all'80%.	Se l'imballaggio è di cartone, le scatole devono essere costituite al 100% da materiale riciclato

## VALIDITA' DEI CRITERI ECOLABEL

GRUPPO DI PRODOTTO ECOLABEL	STATO DEI CRITERI	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	DATA DI SCADENZA
<b>PRODOTTI PER LA PULIZIA</b>			
Detersivi multiuso e per sanitari	In vigore	(2005/344/CE) del 23 marzo 2005	30 giugno 2011
Detersivi per lavastoviglie	In vigore	(2003/31/CE) del 29 novembre 2002	31 dicembre 2010
Detersivi per piatti	In vigore	(2005/342/CE) del 23 marzo 2005	30 giugno 2011
Detersivi per bucato	In vigore	(2003/200/CE) del 14 febbraio 2003	31 dicembre 2010
Saponi, shampoo e balsami per capelli	In vigore	(2007/506/CE) del 21 giugno 2007	31 dicembre 2011
<b>APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ED ELETTRODOMESTICI</b>			
Lavastoviglie	<b>scaduti</b> (in revisione)		
Pompe di calore	In vigore	(2007/742/CE) del 9 novembre 2007	31 dicembre 2011
Lampade elettriche	In vigore (in revisione)	(2002/747/CE) del 9 settembre 2002	31 dicembre 2010
Personal Computer	In vigore (in revisione)	(2005/341/CE) del 11 aprile 2005	31 dicembre 2010
Computer portatili	In vigore (in revisione)	(2005/343/CE) del 11 aprile 2005	31 dicembre 2010
Frigoriferi	<b>scaduti</b> (in revisione)		
Televisori	In vigore	(2009/300/CE) del 12 marzo 2009	31 ottobre 2013
Aspirapolvere	<b>scaduti</b>		
Lavatrici	<b>scaduti</b> (in revisione)		
<b>PRODOTTI CARTA</b>			
Carta per copia e carta grafica	In vigore	(2002/741/CE) del 4 settembre 2002	31 dicembre 2010
Carta stampata	<b>In preparazione</b>		
Tessuto carta	In vigore	(2009/568/CE) del 9 luglio 2009	10 luglio 2013

**EDIFICI**

Edifici **In  
preparazione**

**ARTICOLI PER LA CASA E IL GIARDINO**

Materassi	In vigore	(2009/598/CE) del 9 luglio 2009	10 luglio 2013
Mobili in legno	In vigore	(2009/894/CE) del 30 novembre 2009	1 dicembre 2013
Coperture dure	In vigore	(2009/607/CE) del 9 luglio 2009	10 luglio 2013
Coperture tessili per pavimenti	In vigore	(2009/967/CE) del 30 novembre 2009	1 dicembre 2013
Coperture in legno per pavimenti	In vigore	(2010/18/CE) del 26 novembre 2009	27 dicembre 2013
Prodotti vernicianti per esterni	In vigore	(2009/543/CE) del 13 agosto 2008	18 agosto 2012
Prodotti vernicianti per interni	In vigore	(2009/544/CE) del 13 agosto 2008	18 agosto 2012
Substrati di coltivazione	In vigore	(2007/64/CE) del 15 dicembre 2006	31 dicembre 2011
Ammendanti	In vigore	(2006/799/CE) del 3 novembre 2006	31 dicembre 2011

**ABBIGLIAMENTO**

Prodotti tessili	In vigore	(2009/567/CE) del 9 luglio 2009	10 luglio 2013
Calzature	In vigore	(2009/563/CE) del 9 luglio 2009	10 luglio 2013

**TURISMO**

Servizio di campeggio	In vigore	(2009/564/CE) del 9 luglio 2009	10 luglio 2013
Servizio di ricettività turistica	In vigore	(2009/578/CE) del 9 luglio 2009	10 luglio 2013

**LUBRIFICANTI**

Lubrificanti	In vigore	(2005/360/CE) del 26 aprile 2005	30 giugno 2011
--------------	-----------	-------------------------------------	----------------

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO AMMENDANTI E SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE

> ammendanti

### ATTO DI RIFERIMENTO

Decisione della Commissione 2006/799/CE del 3 novembre 2006, che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo;

### VALIDITÀ

31 Dicembre 2011 – ammendanti  
Decisione della Commissione del 30 Novembre 2009

### REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

Nessuno

### INFORMAZIONI ALLEGATE AL PRODOTTO

Le informazioni indicate di seguito devono essere fornite con il prodotto (sia esso confezionato o meno) e figurare sull'imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano.

Informazioni di carattere generale:

- a) nome e indirizzo dell'organismo responsabile della commercializzazione;
- b) descrizione che identifica il prodotto per tipo, inclusa la dicitura «AMMENDANTE DEL SUOLO»;
- c) codice identificativo della partita;
- d) quantità (in peso o volume);
- e) costituenti principali (superiori al 5 % in volume) con i quali è stato preparato il prodotto.

Laddove applicabile, le seguenti informazioni relative all'utilizzo del prodotto devono essere fornite con lo stesso (sia esso confezionato o meno), e figurare sull'imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano:

- f) istruzioni di stoccaggio e data di scadenza consigliate;
- g) indicazioni per la manipolazione e il corretto uso;
- h) descrizione dell'uso cui è destinato il prodotto ed eventuali limitazioni di utilizzo;
- i) indicazione in merito all'idoneità del prodotto per particolari gruppi di vegetali (ad esempio piante calcifughe o calcicole);
- j) pH e rapporto carbonio/azoto (C/N);
- k) indicazione della stabilità della sostanza organica (stabile o molto stabile) secondo le norme nazionali o internazionali;
- l) indicazione delle modalità di impiego consigliate;
- m) per uso non professionale: tasso di applicazione raccomandato espresso in chilogrammi o litri di prodotto per superficie unitaria (m<sup>2</sup>) per anno.



Il richiedente può omettere alcune di queste informazioni solo qualora fornisca una motivazione soddisfacente.

*NB: Queste informazioni devono essere trasmesse salvo disposizioni diverse della legislazione nazionale.*

---

**INFORMAZIONI  
DA RIPORTARE  
SUL MARCHIO DI  
QUALITÀ  
ECOLOGICA**

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

- contribuisce a ridurre l'inquinamento del suolo e delle acque,
- favorisce il riciclaggio dei materiali,
- contribuisce ad aumentare la fertilità del terreno.

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01379100/1379135\\_2006\\_799\\_CEE\\_it.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01379100/1379135_2006_799_CEE_it.pdf)

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO AMMENDANTI E SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE

> substrati di coltivazione

### ATTO DI RIFERIMENTO

Decisione della Commissione 2007/64/CE del 15 Dicembre 2006 per i "che istituisce criteri ecologici aggiornati e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai substrati di coltivazione"

### VALIDITÀ

31 Dicembre 2011 - substrati di coltivazione  
Decisione della Commissione del 30 Novembre 2009

### REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

Nessuno

### INFORMAZIONI ALLEGATE AL PRODOTTO

*Informazioni generali*

Le informazioni indicate di seguito devono essere fornite con il prodotto sull'imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano:

- a) nome e indirizzo dell'organismo responsabile della commercializzazione;
- b) descrizione che identifica il prodotto per tipo, inclusa la dicitura «SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE»;
- c) codice identificativo della partita;
- d) quantità (in peso o in volume);
- e) costituenti principali (superiori al 5 % in volume) con i quali è stato preparato il prodotto.

Se applicabile, le informazioni indicate di seguito devono essere fornite con il prodotto sull'imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano:

- a) istruzioni di stoccaggio e data di scadenza consigliate;
- b) indicazioni per la manipolazione e il corretto uso;
- c) descrizione dell'uso cui è destinato il prodotto ed eventuali limitazioni di utilizzo;
- d) indicazione in merito all'idoneità del prodotto per particolari gruppi di vegetali (ad esempio piante calcifughe o calcicole);
- e) PH e rapporto carbonio/azoto (C/N);
- f) indicazione della stabilità della sostanza organica (stabile o molto stabile) secondo le norme nazionali o internazionali;
- g) indicazione delle modalità di impiego consigliate;
- h) *per uso non professionale: tasso di applicazione raccomandato espresso in chilogrammi o litri di prodotto per superficie unitaria (m<sup>2</sup>) per anno.*

Il richiedente può omettere alcune di queste informazioni solo qualora fornisca una motivazione soddisfacente.

*N.B.: Queste informazioni devono essere trasmesse salvo disposizioni diverse della legislazione nazionale.*

---

**INFORMAZIONI  
DA RIPORTARE  
SUL MARCHIO DI  
QUALITÀ  
ECOLOGICA**

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:  
incentiva il riciclaggio di materiali;  
promuove l'impiego di materiali prodotti in maniera più sostenibile,  
riducendo così il degrado ambientale.

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01379100/1379134\\_Decisione-substratidicoltivazione2007.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01379100/1379134_Decisione-substratidicoltivazione2007.pdf)

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO ASPIRAPOLVERE

> aspirapolvere

<b>ATTO DI RIFERIMENTO</b>	Decisione della Commissione n. 2003/121/CE del 11 febbraio 2003 “che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica agli aspirapolvere”
<b>VALIDITÀ</b>	Criteri <b>scaduti</b> , in corso di revisione
<b>REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO</b>	Nessuno
<b>INFORMAZIONI SULLE CONFEZIONI</b>	Il prodotto deve essere posto in vendita corredato da un manuale di istruzioni, contenente avvertenze sulle corrette modalità d'uso a tutela dell'ambiente [...]
<b>VALUTAZIONE E VERIFICA</b>	Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a tali requisiti e fornire copia del libretto di istruzioni all'organismo competente che esamina la richiesta.
<b>INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA</b>	Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• capacità di pulizia elevata, bassi livelli di emissioni di polvere, basso livello di emissioni sonore,</li> <li>• basso consumo energetico,</li> <li>• maggiore durabilità e riciclabilità.</li> </ul>
<b>VALUTAZIONE E VERIFICA</b>	Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a tali requisiti e fornire copia dell'imballaggio e/o del prodotto e/o nella documentazione allegata raffigurante il logo Ecolabel.

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378200/1378237\\_aspirapolvere.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378200/1378237_aspirapolvere.pdf)

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO CALZATURE

> calzature

### ATTO DI RIFERIMENTO

Decisione della Commissione n. 2009/563/CE del 9 luglio 2009  
"che stabilisce criteri modificati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature e che modifica la decisione 1999/179/CE"

### VALIDITÀ

10 luglio 2013

### REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

Se per l'imballaggio finale delle calzature si utilizzano scatole di cartone, queste devono essere costituite al 100% da materiale riciclato.  
Se per l'imballaggio finale delle calzature si utilizzano scatole di plastica, queste devono essere costituite almeno al 75 % da materiale riciclato oppure devono essere biodegradabili o compostabili, secondo le definizioni della norma EN 13432 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradabilità - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi).

### VALUTAZIONE E ACCERTAMENTO

Si deve presentare un campione dell'imballaggio del prodotto, con la relativa dichiarazione attestante la rispondenza a tale criterio. Sono soggetti a tale criterio soltanto gli imballaggi primari, secondo la definizione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

### INFORMAZIONI SULLE CONFEZIONI

#### a) Istruzioni per gli utenti.

Sul prodotto devono figurare le seguenti indicazioni (o testi equivalenti):  
- «Queste calzature sono state trattate per migliorarne l'impermeabilità e non richiedono ulteriore trattamento.» (Tale criterio si applica soltanto alle calzature trattate per renderle impermeabili).  
- «Se possibile, le calzature devono essere riparate e non gettate via: è meno dannoso per l'ambiente.»  
- «Quando si gettano calzature, utilizzare i rispettivi servizi locali di riciclaggio, se disponibili.»

#### b) Informazioni sul marchio di qualità ecologica.

Sull'imballaggio deve figurare il seguente testo (o un testo equivalente):  
«Altre informazioni sul marchio comunitario di qualità ecologica si trovano sul sito web <http://www.ecolabel.eu>»

**c) Informazioni per i consumatori.** Sull'imballaggio si deve apporre un riquadro nel quale i richiedenti espongono la loro metodologia ai fini della sostenibilità ambientale.

### VALUTAZIONE E ACCERTAMENTO

i richiedenti devono presentare un campione dell'imballaggio del prodotto e delle informazioni fornite con il prodotto, insieme con una dichiarazione attestante la rispondenza a ogni elemento di tale criterio.

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/files/Ecolabel/Documenti\\_Prodotti/2009\\_563\\_CE\\_Calzature.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/files/Ecolabel/Documenti_Prodotti/2009_563_CE_Calzature.pdf)

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO CARTA COPIE

> carta per copie e carta grafica

<b>ATTO DI RIFERIMENTO</b>	<u>Decisione della Commissione n. 2002/741/CE del 4 settembre 2002</u> “che stabilisce i criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica e modifica la decisione 1999/554/CE”
<b>VALIDITÀ</b>	31 maggio 2010 Validità prolungata: Decisione della Commissione 15 Dicembre 2008. Attualmente in revisione.
<b>REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO</b>	Nessuno
<b>INFORMAZIONI SULLE CONFEZIONI</b>	Sugli imballaggi primari e secondari del prodotto devono apparire le seguenti informazioni: «Questo prodotto ha ricevuto il marchio di qualità ecologica della UE perché soddisfa, tra gli altri, i requisiti che permettono di limitare le emissioni nell'acqua (COD, AOX), nell'aria (S, NOx, CO2), l'impiego di energia e di combustibili fossili.» «Per maggiori informazioni sul marchio di qualità ecologica, si prega di consultare il sito web: <a href="http://europa.eu.int/ecolabel">http://europa.eu.int/ecolabel</a> » «Si invita a raccogliere la carta da destinare al riciclaggio». Inoltre, il produttore può indicare sull'imballaggio la percentuale minima di fibre riciclate.
<b>VALUTAZIONE E VERIFICA</b>	Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto e delle informazioni fornite insieme al prodotto, nonché una dichiarazione di conformità a questo criterio.
<b>INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA</b>	Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare il seguente testo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• «ridotto inquinamento dell'aria e dell'acqua</li> <li>• basso consumo di energia</li> <li>• uso limitato di sostanze nocive».</li> </ul>
<b>VALUTAZIONE E VERIFICA</b>	Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, nonché una dichiarazione di conformità a questo criterio.

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378200/1378235\\_cartacopie.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378200/1378235_cartacopie.pdf)

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO COMPUTER PORTATILI

> computer portatili

<b>ATTO DI RIFERIMENTO</b>	<u>Decisione della Commissione n.2005/343/CE del 11 aprile 2005</u> "che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili"
<b>VALIDITÀ</b>	31 Dicembre 2010 Validità prolungata: Decisione della Commissione 30 Novembre 2009
<b>REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO</b>	Gli imballaggi hanno le seguenti caratteristiche: a) tutte le componenti degli imballaggi devono essere facilmente separabili, a mano, in singoli materiali al fine di agevolarne il riciclaggio; b) gli imballaggi in cartone eventualmente utilizzati devono essere composti per almeno l'80 % da materiali riciclati.
<b>VALUTAZIONE E VERIFICA</b>	Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce un campione/ campioni degli imballaggi all'organismo competente che valuta la domanda.
<b>INFORMAZIONI SULLE CONFEZIONI</b>	Il prodotto deve essere posto in vendita corredato di un manuale di istruzioni che informi sul corretto uso dal punto di vista ecologico [...]
<b>VALUTAZIONE E VERIFICA</b>	Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce all'organismo competente che valuta la domanda una copia del manuale di istruzioni.
<b>INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA</b>	Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ridotto consumo energetico,</li> <li>• progettato per facilitarne il riciclaggio,</li> <li>• livello di rumorosità ridotto.</li> </ul>
<b>VALUTAZIONE E VERIFICA</b>	Il richiedente dichiara all'organismo competente che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce una copia del marchio di qualità che compare sull'imballaggio e/o sul prodotto e/o sulla documentazione di accompagnamento.

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378500/1378579\\_Decisione\\_Ecolabelcomputerportatili.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378500/1378579_Decisione_Ecolabelcomputerportatili.pdf)

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO COPERTURE DURE PER PAVIMENTI

> coperture dure per pavimenti

<b>ATTO DI RIFERIMENTO</b>	<u>Decisione della Commissione n. 2009/607/CE del 9 luglio 2009</u> “che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle coperture dure per pavimenti”
<b>VALIDITÀ</b>	10 luglio 2013
<b>REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO</b>	Il cartone utilizzato per l'imballaggio del prodotto finale deve essere concepito in modo da consentire il riutilizzo oppure deve essere fabbricato con il 70 % di materiali riciclati.
<b>VALUTAZIONE E VERIFICA</b>	Va fornito un campione dell'imballaggio del prodotto, con una corrispondente dichiarazione di conformità a tutti i requisiti.
<b>INFORMAZIONI SULLE CONFEZIONI</b>	<p>Il prodotto è venduto corredato di informazioni per l'utilizzatore, contenenti consigli sull'uso corretto e migliore del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione.</p> <p>Sulla confezione e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni:</p> <p><b>a)</b> indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica «Ecolabel», con una spiegazione, breve ma specifica, del suo significato, oltre alle informazioni generali fornite nel riquadro 2 del marchio;</p> <p><b>b)</b> consigli per l'uso e la manutenzione del prodotto.</p> <p>Tali informazioni devono mettere in evidenza tutte le istruzioni del caso, particolarmente per la manutenzione e l'uso dei prodotti.</p> <p>Se necessario è fatto riferimento alle caratteristiche d'uso del prodotto in condizioni difficili dal punto di vista climatico o altro, ad esempio resistenza al gelo/assorbimento dell'acqua, resistenza alle macchie, resistenza ai prodotti chimici, preparazione necessaria della superficie sottostante, istruzioni di pulitura e tipi consigliati di agenti detergenti, nonché intervalli di pulitura. Le informazioni devono comprendere inoltre eventuali indicazioni sulla durata potenziale del prodotto in termini tecnici, espressa o come media, o come intervallo di valori;</p> <p><b>c)</b> indicazione del circuito di riciclo o smaltimento;</p> <p><b>d)</b> informazioni sul marchio comunitario Ecolabel e sui relativi gruppi di prodotto, tra i quali il testo seguente (o equivalente):</p>



«Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del marchio Ecolabel: <http://www.ecolabel.eu>».

---

**VALUTAZIONE E  
VERIFICA**

Il richiedente fornisce un campione dell'imballaggio e/o dei testi allegati.

---

**INFORMAZIONI  
FIGURANTI SUL  
MARCHIO  
ECOLABEL**

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:  
Prodotti naturali:

- estrazione con impatto ridotto sugli habitat e sulle risorse naturali,
- emissioni limitate nelle operazioni di finitura,
- miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.

Prodotti lavorati:

- minore consumo energetico dei processi di produzione,
- minori emissioni nell'aria e nell'acqua,
- miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.
- 

---

**VALUTAZIONE E  
VERIFICA**

Il richiedente fornisce un campione dell'imballaggio e/o dei testi allegati.

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/files/Ecolabel/Criteri/Coperture\\_dure/I\\_20820090812it00210038.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/files/Ecolabel/Criteri/Coperture_dure/I_20820090812it00210038.pdf)

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO COPERTURE TESSILI PER PAVIMENTI

> coperture tessili per pavimenti

### ATTO DI RIFERIMENTO

Decisione della Commissione n. 2009/967/CE del 30 novembre 2009 “che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica per le coperture tessili per pavimenti”

### VALIDITÀ

1 dicembre 2013

### REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

Nessuno

### INFORMAZIONI SULLE CONFEZIONI

Il prodotto deve essere venduto corredato di informazioni per l'utilizzatore, contenenti consigli sull'uso corretto e migliore del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione.

Sull'imballaggio e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni:

**a)** indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio di qualità ecologica europeo, con una spiegazione, breve ma specifica, del suo significato, oltre alle informazioni generali fornite nel riquadro 2 del marchio;

**b)** consigli per l'uso e la manutenzione del prodotto.

Tali informazioni devono mettere in evidenza tutte le istruzioni pertinenti, specialmente sulla manutenzione e sull'uso dei prodotti. Se del caso, deve essere fatto riferimento alle caratteristiche d'uso del prodotto in condizioni difficili dal punto di vista climatico o altro, ad esempio resistenza al gelo/assorbimento dell'acqua, resistenza alle macchie, resistenza ai prodotti chimici, preparazione necessaria della superficie sottostante, istruzioni di lavaggio e tipi consigliati di agenti detergenti, nonché periodicità della pulizia.

Le informazioni devono comprendere inoltre eventuali indicazioni sulla durata potenziale del prodotto in termini tecnici, espressa o come media, o come intervallo di valori;

**c)** indicazione del circuito di riciclo o smaltimento (spiegazione per informare il consumatore circa le potenziali prestazioni elevate del prodotto);

informazioni sul marchio di qualità ecologica dell'UE e sui relativi gruppi di prodotto, compreso il seguente testo (o equivalente):

«Per maggiori informazioni visitare il sito Internet del marchio comunitario di qualità ecologica: <http://www.ecolabel.eu>».

---

**VALUTAZIONE E  
VERIFICA**

Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio e/o copia dei testi allegati in conformità con la norma ISO 6347: Rivestimenti del suolo di materie tessili - Informazioni ai consumatori.

---

**INFORMAZIONI  
PRESENTI SUL  
MARCHIO DI  
QUALITÀ  
ECOLOGICA**

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

- uso limitato di sostanze pericolose e tossiche,
- consumo energetico ridotto nel processo produttivo,
- limitati scarichi inquinanti in acqua,
- basso rischio per la salute nell'ambiente abitativo.
- 

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/files/Ecolabel/Criteri/Coperture\\_dure/I\\_20820090812it00210038.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/files/Ecolabel/Criteri/Coperture_dure/I_20820090812it00210038.pdf)

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO COPERTURE IN LEGNO PER PAVIMENTI

> coperture in legno per pavimenti

### ATTO DI RIFERIMENTO

Decisione della Commissione n. 2010/18/CE del 26 Novembre 2009 che stabilisce criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica per le coperture in legno per pavimenti

### VALIDITÀ

27 dicembre 2013

### REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

Per l'imballaggio possono essere utilizzati:

- materiali facilmente riciclabili,
- materiali ottenuti da fonti rinnovabili,
- materiali destinati ad essere riutilizzati.

### VALUTAZIONE E VERIFICA

Il richiedente deve fornire una descrizione dell'imballaggio del prodotto nonché una dichiarazione attestante la conformità a questo criterio.

### INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI

Il prodotto è venduto corredato di informazioni per l'utilizzatore, contenenti consigli sull'uso corretto e ottimale del prodotto, dal punto di vista generale e tecnico, nonché sulla sua manutenzione. Sulla confezione e/o nella documentazione allegata al prodotto devono figurare le seguenti informazioni:

**a)** indicazione che al prodotto è stato assegnato il marchio di qualità ecologica europeo, con una spiegazione breve ma specifica del suo significato, oltre alle informazioni generali fornite nel riquadro 2 del marchio;

**b)** consigli per l'uso e la manutenzione del prodotto.

Tali informazioni devono mettere in evidenza tutte le istruzioni del caso, particolarmente per la manutenzione e l'uso dei prodotti.

Se necessario è fatto riferimento alle caratteristiche d'uso del prodotto in condizioni difficili, ad esempio circa l'assorbimento dell'acqua, la resistenza alle macchie, la resistenza ai prodotti chimici, la preparazione necessaria della superficie sottostante, le istruzioni di pulitura e i tipi consigliati di agenti detergenti, nonché gli intervalli di pulitura. Le informazioni devono comprendere inoltre eventuali indicazioni sulla durata potenziale del prodotto in termini tecnici, espressa o come media, o come intervallo di valori;

**c)** un'indicazione del circuito di riciclo o smaltimento (spiegazione per fornire al consumatore le informazioni sulle possibili elevate prestazioni del prodotto);

**d)** informazioni sul marchio di qualità ecologica dell'UE e sui relativi gruppi di prodotto, tra i quali il testo seguente (o equivalente): «Per maggiori informazioni visitare il sito Internet sul marchio di qualità UE: <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>».

**VALUTAZIONE E VERIFICA**

Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio e dei testi allegati.

**INFORMAZIONI DA RIPORTARE SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA ECOLABEL**

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

- foreste gestite in modo sostenibile e impatto ridotto sugli habitat,
- uso limitato di sostanze pericolose,
- risparmio di energia nel processo di produzione,
- basso rischio per la salute nell'ambiente abitativo.

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/files/Ecolabel/Criteri/Coperture\\_dure/Criteri\\_Coperture\\_Legno.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/files/Ecolabel/Criteri/Coperture_dure/Criteri_Coperture_Legno.pdf)

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DETERGENTI MULTIUSO

> detersivi multiuso

### ATTO DI RIFERIMENTO

Decisione della Commissione n. 2005/344/CE del 23 marzo 2005 “che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi multiuso e ai detersivi per servizi sanitari”

### VALIDITÀ

30 Giugno 2011

Validità prolungata: Decisione della Commissione 30 Novembre 2009

### REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

- Non devono essere utilizzati spray contenenti gas propellenti.
- Le parti in plastica utilizzate per il contenitore principale devono essere marcate in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (6), o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1.
- Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio primario per dichiarare che quest'ultimo è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021
- «Etichettature ambientali e dichiarazioni - Autodichiarazione ambientale (etichettatura ambientale del tipo II)».
- Le parti dell'imballaggio primario devono essere facilmente separabili in parti monomateriale.

### VALUTAZIONE E VERIFICA

Occorre fornire all'organismo competente dati sull'imballaggio ed eventualmente un campione dello stesso, insieme a una dichiarazione di conformità a ciascun elemento del presente criterio.

### INFORMAZIONI SULLE CONFEZIONI

Informazioni per i consumatori

Istruzioni per l'uso

- Istruzioni sul dosaggio - L'imballaggio dei detersivi multiuso deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni ragionevolmente sufficienti e in risalto rispetto a uno sfondo visibile. Si raccomanda l'uso di un pittogramma

(ad esempio l'immagine di un recipiente da 5 litri e il numero di misurini e di ml di prodotto raccomandati), che tuttavia è facoltativo. Sull'imballaggio dei detergenti concentrati per le pulizie dei servizi sanitari deve essere espressamente dichiarato che è sufficiente una piccola quantità di prodotto rispetto a un normale prodotto diluito. Sull'imballaggio deve figurare la seguente dicitura (o un testo equivalente): «*La dose consigliata consente di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale*».

- Avvertenze di sicurezza - sul prodotto devono figurare, sia per iscritto sia con relativo pittogramma, le seguenti avvertenze di sicurezza (o un testo equivalente):
  - «Tenere fuori dalla portata dei bambini»
  - «Non mescolare detergenti diversi»
  - «Non inalare il prodotto nebulizzato» (NB: solo per prodotti spray).
- Informazioni sugli ingredienti ed etichettatura - si applica il regolamento (CE) n.648/2004.
- Informazioni sul marchio di qualità ecologica - sull'imballaggio deve figurare il testo seguente (o un testo equivalente):
  - «Ulteriori informazioni sul marchio comunitario di qualità ecologica sono disponibili al seguente indirizzo web: <http://europa.eu.int/ecolabel>».

#### **VALUTAZIONE E VERIFICA**

Occorre fornire all'organismo competente un campione dell'imballaggio del prodotto e della relativa etichettatura, insieme a una dichiarazione di conformità a ciascuno degli elementi del presente criterio.

#### **INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA**

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:

- impatto ridotto sulle forme di vita acquatiche
- uso ridotto di sostanze pericolose
- istruzioni per l'uso più chiare

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378500/1378580\\_Decisione\\_Ecolabeldetersivimultiuso.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378500/1378580_Decisione_Ecolabeldetersivimultiuso.pdf)

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DETERSIVI PER I PIATTI

> detersivo per i piatti

### ATTO DI RIFERIMENTO

Decisione della Commissione n. 2005/342/CE del 23 marzo 2005 "che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per piatti"

### VALIDITÀ

30 Giugno 2011

Validità prolungata: Decisione della Commissione 30 Novembre 2009

### REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

- a) Il coefficiente volumetrico di imballaggio dell'imballaggio primario, escluso il tappo, deve essere inferiore o pari a 1,9. Tale criterio non si applica qualora l'imballaggio primario sia costituito per almeno il 50 % da materiale riciclato. Il coefficiente volumetrico di imballaggio corrisponde al volume del solido rettangolare più piccolo (parallelepipedo rettangolo) che può contenere l'imballaggio diviso per il volume del prodotto contenuto nell'imballaggio.
- b) Qualunque dicitura apposta sull'imballaggio per dichiarare che l'imballaggio primario è composto di materiale riciclato deve essere conforme alla norma ISO 14021 «Etichettature ambientali e dichiarazioni — Autodichiarazione ambientale (etichettatura ambientale del tipo II)».
- c) Le parti dell'imballaggio primario devono essere rapidamente separabili in parti monomateriale.
- d) Le parti in plastica utilizzate per il contenitore principale devono essere marcate in conformità della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (6), o della norma DIN 6120, parti 1 e 2, in combinazione con la norma DIN 7728, parte 1.

### VALUTAZIONE E VERIFICA

Occorre fornire all'organismo competente dati sull'imballaggio ed eventualmente un campione dello stesso, insieme ad una dichiarazione di conformità a ciascun elemento del presente criterio.

### INFORMAZIONI SULLE CONFEZIONI

Sull'imballaggio del prodotto devono figurare le seguenti istruzioni. «Per lavare piatti e stoviglie nel modo più efficiente, risparmiando acqua ed energia, e per proteggere l'ambiente, si consiglia di non utilizzare acqua corrente ma di immergere le stoviglie nell'acqua e di utilizzare il prodotto secondo la dose raccomandata. Per un lavaggio ottimale delle stoviglie non



occorre una quantità eccessiva di schiuma» (o altro testo equivalente). Sull'imballaggio devono figurare le seguenti informazioni, in caratteri e formato di dimensioni sufficienti e su sfondo visibile (l'uso dei pittogrammi è facoltativo):

Dose raccomandata per 5 litri di acqua:



piatti non molto sporchi    x ml (y cucchiaini da caffè) di prodotto



piatti sporchi    z ml (w cucchiaini da caffè) di prodotto

dove x, y, z e w devono essere definiti dal richiedente e/o dal fabbricante. L'unità di misura utilizzata nel pittogramma di cui sopra è il millilitro, ma tra parentesi va precisata anche un'altra unità di misura di facile comprensione (ad esempio cucchiaini da caffè, come indicato nel pittogramma). Tuttavia, se l'imballaggio è provvisto di un sistema di dosaggio efficiente e facile da utilizzare, in grado di erogare la dose di prodotto in modo affidabile, può essere utilizzata un'unità di misura alternativa (ad esempio numero di misurini, di spruzzi o altro). L'indicazione del numero approssimativo di lavaggi che possono essere effettuati con una confezione di prodotto. Tale indicazione è raccomandata ma facoltativa. Il numero approssimativo di lavaggi è calcolato dividendo il volume del prodotto per la dose necessaria ad un lavaggio di piatti sporchi in 5 litri di acqua (come indicato nel pittogramma di cui sopra). Si applica il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi.

e) «Ulteriori informazioni sul marchio comunitario di qualità ecologica sono disponibili al seguente indirizzo web: <http://europa.eu.int/ecolabel>» (o testo equivalente).

#### **VALUTAZIONE E VERIFICA**

E' necessario fornire all'organismo competente un campione dell'imballaggio del prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a ciascuno degli elementi di questo criterio.

#### **INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA**

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:

- impatto ridotto sulle forme di vita acquatiche,
- uso ridotto di sostanze pericolose,
- istruzioni per l'uso più chiare.

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378500/1378581\\_Decisione\\_Ecolabeldetersiviperpiatti.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378500/1378581_Decisione_Ecolabeldetersiviperpiatti.pdf)

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DETERSIVI PER IL BUCATO

> detersivi per il bucato

### ATTO DI RIFERIMENTO

Decisione della Commissione n. 2003/200/CE del 14 febbraio 2003 "che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato e modifica la decisione 1999/476/CE"

### VALIDITÀ

31 Dicembre 2010

Validità prolungata: Decisione della Commissione 30 Novembre 2009

### REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

- a) Se non sono previste ricariche, il peso totale dell'imballaggio primario non deve essere superiore a 3,7 g/lavaggio per le pastiglie e a 1,7 g/lavaggio per tutti gli altri prodotti.
- b) Se sono previste ricariche, il peso totale dell'imballaggio primario non deve essere superiore a 7 g/lavaggio e il produttore deve fornire le confezioni di ricarica. Il peso della confezione di ricarica non deve essere superiore a 1,7 g/lavaggio.
- c) Gli imballaggi in cartone devono essere costituiti per almeno l'80 % da materiale riciclato.
- d) Gli imballaggi primari in plastica devono essere etichettati in modo conforme alla norma ISO 1043.
- e)

### VALUTAZIONE E VERIFICA

Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio, insieme ad una dichiarazione che attesti il dell'imballaggio primario e una dichiarazione relativa alla percentuale di materiale riciclato. Si applica la definizione di imballaggio primario di cui alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994)

### INFORMAZIONI SULLE CONFEZIONI

Informazioni per i consumatori

Informazioni da riportare sulla confezione

La seguente scritta (o una scritta equivalente) deve figurare su tutti i detersivi per bucato contrassegnati dal marchio di qualità ecologica o all'interno della confezione: «LAVARE IN MODO ECOLOGICO SIGNIFICA:

- suddividere il bucato (ad esempio in base al colore, al

grado di sporcizia o al tipo di fibre),

- lavare a pieno carico,
- non usare quantità eccessive di detersivo e seguire le istruzioni sul dosaggio,
- selezionare cicli di lavaggio a basse temperature.

Se usato seguendo queste istruzioni, il prodotto contribuisce a ridurre l'inquinamento idrico, la produzione di rifiuti e il consumo di energia. Per maggiori informazioni sul marchio comunitario di qualità ecologica consultare il sito: <http://europa.eu.int/ecolabel.>»

A richiesta devono essere fornite ulteriori informazioni sul detersivo. A questo scopo, sulla confezione deve essere indicato che per maggiori informazioni sul prodotto è possibile rivolgersi al servizio consumatori della società produttrice o al rivenditore.

#### Istruzioni sul dosaggio

Se nel test del rendimento di lavaggio il numero di unità di rendimento (Cleaning Performance Units — CPU) è superiore a 24, sulla confezione deve comparire la seguente avvertenza (o un testo equivalente): «Per le macchie difficili è necessario un trattamento specifico prima del lavaggio.» Sulla confezione devono figurare le raccomandazioni relative al dosaggio, insieme ad un invito ai consumatori a rivolgersi alla società di distribuzione dell'acqua o alle autorità locali per conoscere il grado di durezza dell'acqua. È necessario specificare le dosi consigliate per tessuti «normalmente sporchi» e «molto sporchi» e per i diversi gradi di durezza dell'acqua relativi ai paesi interessati, riferite al peso dei tessuti. Se le istruzioni sul dosaggio vengono fornite con l'ausilio di un misurino, sulla confezione deve essere chiaramente indicato il volume di quest'ultimo (in ml). Per incoraggiare i consumatori ad evitare l'uso eccessivo di detersivo e a seguire le istruzioni relative al dosaggio, deve essere fornito a richiesta (quando non sia già inserito nella confezione) un misurino (tazza) avente una scala con lineette di graduazione pari ad almeno 10 ml. Occorre indicare l'efficienza di lavaggio, che deve riferirsi a tessuti «normalmente sporchi» e ai vari gradi di durezza dell'acqua considerati. Le dosi consigliate per un grado di durezza dell'acqua pari a 1 (dolce) e tessuti «normalmente sporchi» e per il grado massimo di durezza dell'acqua (3 o 4) e tessuti «molto sporchi» non devono differire tra loro di un fattore superiore a 2. La dose di riferimento utilizzata per la prova del rendimento del lavaggio e per la valutazione del rispetto dei criteri ecologici relativi agli ingredienti è la dose consigliata per tessuti «normalmente sporchi» e per una durezza dell'acqua

corrispondente a 2,5 mmol CaCO<sub>3</sub>/l nello Stato membro in cui è stata effettuata la prova. Se le dosi consigliate si riferiscono unicamente a una durezza dell'acqua inferiore a 2,5 mmol CaCO<sub>3</sub>/l, la dose massima consigliata per tessuti «normalmente sporchi» deve essere inferiore alla dose di riferimento indicata nel paragrafo precedente.

#### Etichettatura e informazioni sugli ingredienti

Si applica la raccomandazione 89/542/CEE della Commissione, del 13 settembre 1989, relativa all'etichettatura dei prodotti detergenti e prodotti di pulizia (1). I seguenti gruppi di ingredienti devono essere etichettati indipendentemente dalla loro concentrazione di massa:

- enzimi: indicazione del tipo di enzima (ad es.: proteasi, lipasi),
- agenti conservanti: caratterizzazione ed etichettatura in base alla nomenclatura IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry),
- disinfettanti: caratterizzazione ed etichettatura in base alla nomenclatura IUPAC.

Eventuali profumi contenuti nel prodotto devono essere indicati sulla confezione.

---

#### **VALUTAZIONE E VERIFICA**

E' necessario fornire all'organismo competente un campione dell'imballaggio del prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a ciascuno degli elementi di questo criterio.

---

#### **INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA**

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:  
 «\* contribuisce a ridurre l'inquinamento idrico  
 \* contribuisce a ridurre il consumo di risorse.»

---

#### **VALUTAZIONE E VERIFICA**

Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, insieme ad una dichiarazione di conformità a questo criterio.

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378200/1378241\\_detersivi\\_bucato.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378200/1378241_detersivi_bucato.pdf)

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO DETERSIVI PER LAVASTOVIGLIE

> detersivi per lavastoviglie

### ATTO DI RIFERIMENTO

Decisione della Commissione n. 2003/31/CE del 29 novembre 2002  
 “che stabilisce criteri ecologici riesaminati per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per lavastoviglie e modifica la decisione 1999/427/CE”

### VALIDITÀ

31 Dicembre 2010

Validità prolungata: Decisione della Commissione 18 Novembre 2008

### REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

- a) L'imballaggio primario non può superare 2,5 grammi per unità funzionale.
- b) Gli imballaggi primari di cartone devono essere costituiti all'80 % di materiale riciclato.
- a) Gli imballaggi primari in plastica devono essere etichettati conformemente alla norma ISO 1043.

### VALUTAZIONE E VERIFICA

Il richiedente deve fornire all'organismo competente che valuta la domanda un campione dell'imballaggio.

All'organismo competente deve essere comunicato il calcolo della quantità di imballaggio primario e una dichiarazione concernente la percentuale di materiale riciclato nell'imballaggio di cartone.

### INFORMAZIONI SULLE CONFEZIONI

Informazioni per i consumatori

Informazioni sull'imballaggio

Il testo seguente (o il testo equivalente) deve figurare sul o nel prodotto: «Questo detergente dotato del marchio di qualità ecologica è efficace a basse temperature (\*\*\*)». Selezionare sulla lavastoviglie i cicli di lavaggio a basse temperature, lavare a pieno carico e non superare il dosaggio consigliato. Ciò consentirà di ridurre al minimo il consumo di acqua e di energia e l'inquinamento idrico. Per ulteriori informazioni sul marchio di qualità ecologica: <http://europa.eu.int/ecolabel>. (\*\*\*) Il richiedente deve indicare qui la temperatura o la gamma di temperature raccomandata che non deve superare 55 °C.»

Istruzioni sul dosaggio

Sulle confezioni dei prodotti devono figurare le istruzioni concernenti i dosaggi che devono specificare il dosaggio raccomandato per stoviglie «normalmente sporche» e quello per stoviglie «molto sporche», tenendo conto anche della durezza dell'acqua del luogo in cui il prodotto è commercializzato.

Nelle istruzioni devono essere specificate le migliori modalità d'uso del prodotto a seconda del grado di sporcizia.

Il richiedente adotterà delle misure adeguate per aiutare il consumatore a rispettare il dosaggio raccomandato, ad esempio mettendo a sua disposizione un dispositivo di dosaggio (per i prodotti liquidi o in polvere) e/o indicando le dosi raccomandate perlomeno in ml (per i prodotti liquidi o in polvere).

Sulla confezione deve figurare una raccomandazione che inviti i consumatori a contattare il proprio fornitore di servizi idrici o l'ente locale responsabile per conoscere il grado di durezza dell'acqua.

#### Etichettatura e informazioni sugli ingredienti

Si applica la raccomandazione 89/542/CEE della Commissione, del 13 settembre 1989, relativa all'etichettatura dei prodotti detergenti e prodotti di pulizia (1) e sull'etichetta devono figurare i gruppi seguenti di ingredienti:

- enzimi: indicazione del tipo di enzima;
- agenti conservanti: caratterizzazione ed etichettatura in base alla nomenclatura IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).

Eventuali essenze profumate contenute nel prodotto devono essere menzionate sull'imballaggio.

---

#### **VALUTAZIONE E VERIFICA**

Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto e una dichiarazione che attesti la conformità a ciascuna della parti a), b) e c) del criterio in questione.

---

#### **INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA**

Il riquadro n. 2 del marchio di qualità ecologica deve contenere il seguente testo:

- contribuisce a ridurre l'inquinamento idrico
- contribuisce a ridurre gli imballaggi.

---

#### **VALUTAZIONE E VERIFICA**

Il richiedente deve fornire all'organismo che valuta la domanda un campione dell'imballaggio del prodotto che riporti l'etichetta, ed una dichiarazione che attesti la conformità al criterio in questione.

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378200/1378242\\_detersivi\\_lavastoviglie.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378200/1378242_detersivi_lavastoviglie.pdf)

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO FRIGORIFERI

> frigoriferi

<b>ATTO DI RIFERIMENTO</b>	<u>Decisione della Commissione n. 2004/669/CE del 6 aprile 2004</u> "che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai frigoriferi e modifica la decisione 200/40/CE"
<b>VALIDITÀ</b>	Criteri <b>scaduti</b> , in corso di revisione
<b>REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO</b>	L'imballaggio deve soddisfare i seguenti requisiti: a) tutte le componenti degli imballaggi devono essere facilmente separabili, a mano, in singoli materiali al fine di agevolarne il riciclaggio; b) Ove utilizzati gli imballaggi in cartone devono essere costituiti per almeno l'80% da materiale riciclato. c)
<b>VALUTAZIONE E VERIFICA</b>	Il richiedente deve dichiarare la conformità a questo requisito e fornire all'organismo competente, insieme alla domanda, uno o più campioni dell'imballaggio.
<b>INFORMAZIONI SULLE CONFEZIONI</b>	Nessuna
<b>INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA</b>	Il secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve riportare le seguenti diciture: <ul style="list-style-type: none"> <li>• basso consumo energetico,</li> <li>• potenziale di riscaldamento globale ridotto al minimo</li> <li>• basso livello di rumore</li> </ul>
<b>VALUTAZIONE E VERIFICA</b>	Il richiedente deve dichiarare la conformità a questo requisito e deve fornire una copia del marchio di qualità ecologica così come appare sull'imballaggio e/o sul prodotto e/o sulla documentazione ad esso allegata.

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378800/1378806\\_Decisione\\_EcolabelFrigoriferi2ott2004.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378800/1378806_Decisione_EcolabelFrigoriferi2ott2004.pdf)

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO LAMPADINE

> lampadine

### ATTO DI RIFERIMENTO

Decisione della Commissione n. 2002/747/CE del 9 settembre 2002

“che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lampade elettriche e modifica la decisione 1999/568/CE”

### VALIDITÀ

31 dicembre 2010

Validità prolungata: Decisione della Commissione 18 Settembre 2009

### REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

Non devono essere usati laminati e composti plastici.

Per le lampade ad attacco singolo, tutti gli imballaggi di cartone devono contenere una percentuale minima del 65 % di materiale riciclato (rispetto al peso). Per le lampade a doppio attacco, tutti gli imballaggi di cartone devono contenere una percentuale minima dell'80 % di materiale riciclato (rispetto al peso).

### VALUTAZIONE E VERIFICA

Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti.

### INFORMAZIONI SULLE CONFEZIONI

Il prodotto deve essere accompagnato dalle istruzioni per l'uso in cui devono figurare tra l'altro le avvertenze sulle corrette modalità d'uso a tutela dell'ambiente. In particolare:

- a) le informazioni (mediante pittogramma o altro) ai consumatori devono richiamare l'attenzione sulle corrette modalità di smaltimento del prodotto usato, ivi incluse le pertinenti disposizioni legislative;
- b) per le lampade ad attacco singolo, le lampade che non funzionano con i regolatori d'intensità luminosa devono essere contrassegnate con un'apposita etichetta e l'imballaggio deve mostrare la dimensione relativa e la forma di una lampada compatta a fluorescenza rispetto ad una tradizionale lampada ad incandescenza;
- c) per le lampade ad attacco doppio, le informazioni sull'imballaggio devono indicare che le prestazioni ambientali della lampada migliorano se essa viene utilizzata con un dispositivo elettronico di controllo ad alta frequenza;
- d) l'imballaggio deve indicare la possibilità di ottenere maggiori informazioni sul marchio di qualità ecologica al sito web: <http://europa.eu.int/ecolabel>.



**VALUTAZIONE E VERIFICA** Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti e fornire una copia dell'imballaggio all'organismo competente incaricato di valutare la domanda.

---

**INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA** Il secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve riportare le seguenti diciture:  
«Ad alta efficienza energetica  
Vita media elevata».  
Se la lampada non contiene mercurio, detto riquadro può anche specificare che la lampada non contiene mercurio.

---

**VALUTAZIONE E VERIFICA** Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti e fornire una copia del marchio di qualità ecologica così come riportato sull'imballaggio e/o sul prodotto l'organismo competente incaricato di valutare la domanda.

**LINK\_**

[http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378200/1378245\\_lampadine.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378200/1378245_lampadine.pdf)

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO LAVASTOVIGLIE

> lavastoviglie

<b>ATTO DI RIFERIMENTO</b>	<u>Decisione della Commissione n. 2001/689/CE del 28 agosto 2001</u> "che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle lavastoviglie"
<b>VALIDITÀ</b>	Criteri <b>scaduti</b> , in corso di revisione
<b>REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO</b>	Nessuno
<b>INFORMAZIONI SULLE CONFEZIONI</b>	L'apparecchio deve essere accompagnato da un libretto di istruzioni contenente tra l'altro avvertenze sulle corrette modalità d'uso a tutela dell'ambiente e, in particolare, raccomandazioni relative al consumo ottimale di energia, acqua e additivi (detersivo, sale, ecc.) durante il funzionamento. [...]
<b>INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA</b>	Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo: <ul style="list-style-type: none"><li>• consumo energetico estremamente ridotto,</li><li>• basso consumo di acqua,</li><li>• progettato per facilitarne il riciclaggio.</li></ul>

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378200/1378248\\_lavastoviglie.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378200/1378248_lavastoviglie.pdf)

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO LAVATRICI

> lavatrici

### ATTO DI RIFERIMENTO

Decisione della Commissione n. 2003/240/CE del 24 marzo 2003  
“che modifica la decisione 2000/45/CE che stabilisce i criteri per  
l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle  
lavatrici”

Decisione della Commissione n. 2000/45/CE del 17 dicembre  
1999

“che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio comunitario  
di qualità ecologica alle lavatrici”

---

### VALIDITÀ

Criteri **scaduti**, in corso di revisione

---

### REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

Nessuno

---

### INFORMAZIONI SULLE CONFEZIONI

La macchina deve essere accompagnata da un libretto di  
istruzioni contenente tra l'altro avvertenze sulle corrette modalità  
d'uso a tutela dell'ambiente e, in particolare, raccomandazioni  
relative al consumo ottimale di energia, acqua e detersivo durante  
il funzionamento. [...]

---

### INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA

Nessuno

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378200/1378246\\_lavatrici.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378200/1378246_lavatrici.pdf)

[http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378200/1378247\\_estensione\\_lavatrici.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378200/1378247_estensione_lavatrici.pdf)

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO LUBRIFICANTI

> lubrificanti

<b>ATTO DI RIFERIMENTO</b>	<u>Decisione della Commissione n. 2005/360/CE del 26 aprile 2005</u> “che stabilisce criteri ecologici e i connessi criteri di valutazione e di verifica per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai lubrificanti”
<b>VALIDITÀ</b>	30 Giugno 2011 Validità prolungata: Decisione della Commissione 30 Novembre 2009 Attualmente in revisione.
<b>REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO</b>	Nessuno
<b>INFORMAZIONI SULLE CONFEZIONI</b>	Nessuno
<b>INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA</b>	Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta: «poco nocivo per acqua e suolo; limitate emissioni di CO2.»
<b>VALUTAZIONE E VERIFICA</b>	Il richiedente deve fornire all'organismo competente un campione dell'imballaggio del prodotto che presenti il marchio di qualità corredato di una dichiarazione di conformità a detto criterio.

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378500/1378583\\_Decisione\\_2005\\_360\\_CE\\_Lubrificanti.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378500/1378583_Decisione_2005_360_CE_Lubrificanti.pdf)

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO MATERASSI

> materassi

<b>ATTO DI RIFERIMENTO</b>	<u>Decisione della Commissione n. 2009/598/CE del 9 luglio 2009</u> “che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai materassi da letto”
<b>VALIDITÀ</b>	31 Dicembre 2009 Validità prolungata: Decisione della Commissione 15 Dicembre 2008
<b>REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO</b>	L'imballaggio da utilizzare deve essere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• prodotto con materiali riciclabili,</li> <li>• contrassegnato in modo da identificare il tipo di plastica conformemente alla norma ISO 11469.</li> </ul> Sull'imballaggio deve essere riportato il testo seguente: «Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto il fiore Ecolabel consultare il sito web: <a href="http://www.ecolabel.eu">http://www.ecolabel.eu</a> Per informazioni su come smaltire correttamente il vecchio materasso, consultare il comune di residenza.»
<b>VALUTAZIONE E VERIFICA:</b>	il richiedente deve allegare un campione dell'imballaggio e delle informazioni fornite con il prodotto, accompagnato da una dichiarazione di conformità a questo criterio.
<b>INFORMAZIONI PRESENTI SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA ECOLABEL</b>	Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica Ecolabel deve figurare la seguente scritta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimizza l'inquinamento dell'aria interna,</li> <li>• uso limitato di sostanze pericolose,</li> <li>• durevole e di alta qualità,</li> </ul>
<b>VALUTAZIONE E VERIFICA</b>	il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378200/1378249\\_materassi%202002.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378200/1378249_materassi%202002.pdf)

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO MOBILI IN LEGNO

> mobili in legno

<b>ATTO DI RIFERIMENTO</b>	<u>Decisione della Commissione n. 2009/894/CE del 30 novembre 2009</u> “che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai mobili in legno”
<b>VALIDITÀ</b>	01/12/13
<b>IMBALLAGGIO DEL PRODOTTO FINALE</b>	L'imballaggio deve rispettare i requisiti seguenti: <ol style="list-style-type: none"> <li>i) deve essere prodotto da una delle seguenti materie:             <ul style="list-style-type: none"> <li>materiale facilmente riciclabile,</li> <li>materiale proveniente da fonti rinnovabili,</li> <li>materiali riutilizzabili, come coperture in tessuto;</li> </ul> </li> <li>ii) tutti i materiali devono essere facilmente separabili a mano in parti riciclabili costituite da un solo materiale (ad esempio cartone, carta, plastica, tessuto).</li> </ol>
<b>VALUTAZIONE E VERIFICA:</b>	il richiedente deve allegare una descrizione dell'imballaggio del prodotto accompagnata da una dichiarazione di conformità a questi criteri.
<b>INFORMAZIONI DA RIPORTARE SULLA CONFEZIONE</b>	Sull'imballaggio deve essere riportato il testo seguente: «Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto il fiore Ecolabel consultare il sito web: <a href="http://www.ecolabel.eu">http://www.ecolabel.eu</a> »  Sull'imballaggio e nel manuale d'uso deve figurare anche il testo seguente (o un testo equivalente): «Per maggiori informazioni consultare il sito Internet del marchio comunitario di qualità ecologica. Ulteriori informazioni si possono ottenere al: nome/indirizzo del servizio “Consumatori” del richiedente».
<b>VALUTAZIONE E VERIFICA</b>	il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto, un esemplare del manuale d'uso e delle informazioni fornite con il prodotto, insieme a una dichiarazione di conformità con ogni parte di questo criterio.
<b>INFORMAZIONI DA RIPORTARE SUL MARCHIO DI</b>	Il riquadro 2 del marchio di qualità ecologica deve contenere il seguente testo: legno proveniente da foreste gestite correttamente, uso limitato di sostanze pericolose, prodotto la cui durata è stata

**QUALITÀ  
ECOLOGICA**

testata.

---

**VALUTAZIONE E  
VERIFICA**

il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/files/Ecolabel/Criteri/Mobili/2009\\_894\\_CE\\_italiano.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/files/Ecolabel/Criteri/Mobili/2009_894_CE_italiano.pdf)

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PERSONAL COMPUTER

> personal computer

<b>ATTO DI RIFERIMENTO</b>	<u>Decisione della Commissione n. 2005/341/CE del 11 aprile 2005</u> “che stabilisce i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e di verifica per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai «personal computer»”
<b>VALIDITÀ</b>	31 Dicembre 2010 Validità prolungata: Decisione della Commissione 30 Novembre 2009
<b>REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO</b>	Gli imballaggi hanno le seguenti caratteristiche: a) tutte le componenti degli imballaggi devono essere facilmente separabili, a mano, in singoli materiali al fine di agevolarne il riciclaggio; b) gli imballaggi in cartone eventualmente utilizzati devono essere composti per almeno l'80 % da materiali riciclati.
<b>VALUTAZIONE E VERIFICA</b>	Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce un campione/ campioni degli imballaggi all'organismo competente che valuta la domanda.
<b>INFORMAZIONI SULLE CONFEZIONI</b>	Il prodotto deve essere posto in vendita corredato di un manuale di istruzioni che informi sul suo corretto uso dal punto di vista ecologico [...]
<b>VALUTAZIONE E VERIFICA</b>	Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce all'organismo competente che valuta la domanda una copia del manuale di istruzioni.
<b>INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA</b>	Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ridotto consumo energetico,</li> <li>• progettato per facilitarne il riciclaggio,</li> <li>• livello di rumorosità ridotto.</li> </ul>
<b>VALUTAZIONE E VERIFICA</b>	Il richiedente dichiara all'organismo competente che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce una copia del marchio di qualità che compare sull'imballaggio e/o sul prodotto e/o sulla documentazione di accompagnamento.

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378500/1378582\\_Decisione\\_Ecolabelpersonalcomputer.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01378500/1378582_Decisione_Ecolabelpersonalcomputer.pdf)



## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO POMPE DI CALORE

> pompe di calore

### ATTO DI RIFERIMENTO

Decisione della Commissione n. 2007/742/CE del 9 novembre 2007

“che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas”

### VALIDITÀ

31 Dicembre 2011

Validità prolungata: Decisione della Commissione 30 Novembre 2009

### REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

Nessuno

### INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

Nella categoria delle pompe di calore, questo prodotto si contraddistingue per:

- una maggiore efficienza energetica,
- un minore impatto sul riscaldamento globale

Sull'imballaggio del prodotto deve figurare il testo seguente (o un testo equivalente): «Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l'ecolabel consultare il sito web: <http://europa.eu.int/ecolabel>»

**LINK** <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:301:0014:0025:IT:PDF>

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI TESSILI

> prodotti tessili

<b>ATTO DI RIFERIMENTO</b>	<u>Decisione della Commissione n. 2009/567/CE del 9 Luglio 2009</u> "che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili e modifica la decisione 1999/178/CE"
<b>VALIDITÀ</b>	9 Luglio 2013
<b>REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO</b>	Nessuno
<b>INFORMAZIONI SULLE CONFEZIONI</b>	Nessuno
<b>INFORMAZIONI PRESENTI SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA</b>	Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo: - incentivare l'uso di fibre sostenibili, - sostenibile e di elevata qualità, - uso limitato di sostanze pericolose.
<b>VALUTAZIONE E VERIFICA</b>	Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/files/Ecolabel/2009\\_567\\_CE\\_%20Prodotti%20Tessili.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/files/Ecolabel/2009_567_CE_%20Prodotti%20Tessili.pdf)

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI VERNICIANTI PER ESTERNI

> prodotti vernicianti per esterni

<b>ATTO DI RIFERIMENTO</b>	<u>Decisione della Commissione n. 2008/4452/CE del 13 agosto 2008</u>
	” che stabilisce criteri ecologici aggiornati per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni”
<b>VALIDITÀ</b>	18 Agosto 2012
<b>REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO</b>	Nessuno
<b>INFORMAZIONI SULLE CONFEZIONI</b>	<p>Le seguenti informazioni devono comparire sull'imballaggio o esservi allegate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uso e substrato cui è destinato il prodotto e condizioni d'uso;</li> <li>• le informazioni devono includere istruzioni per la preparazione e di altro tipo, fra cui la corretta preparazione del substrato, consigli riguardanti l'uso per esterni (ove appropriato) o la temperatura;</li> <li>• raccomandazioni per la pulizia degli strumenti e la corretta gestione dei rifiuti (per limitare l'inquinamento idrico).</li> </ul> <p>Le raccomandazioni devono corrispondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al tipo di prodotto e all'applicazione in questione; eventualmente è possibile utilizzare pittogrammi;</li> <li>• raccomandazioni sulla conservazione del prodotto dopo l'apertura (per limitare i rifiuti solidi), comprese eventualmente istruzioni sulla sicurezza;</li> <li>• per i rivestimenti più scuri ai quali non si applica il criterio 7a), istruzioni sull'uso del fondo o della pittura di base più adatti (muniti di marchio comunitario di qualità ecologica);</li> <li>• istruzioni sulla necessità di seguire un trattamento speciale per la pittura inutilizzata ai fini dello smaltimento sicuro nell'ambiente e sul divieto di eliminarla con i rifiuti domestici o gettarla via. Le informazioni sull'eliminazione e la raccolta devono essere disponibili presso l'autorità locale;</li> <li>• raccomandazioni su misure preventive di protezione per l'utilizzatore del prodotto. Sull'imballaggio, o allegato ad esso, deve figurare il seguente testo (o un testo equivalente): "Per</li> </ul>

sapere perché questo prodotto ha ottenuto l'ecolabel consultare il sito web: <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>".

---

**VALUTAZIONE E  
VERIFICA**

Al momento della domanda il richiedente deve allegare un campione dell'imballaggio del prodotto, unitamente a una dichiarazione di conformità a questi criteri.

---

**INFORMAZIONI CHE  
DEVONO FIGURARE  
SUL MARCHIO DI  
QUALITÀ  
ECOLOGICA**

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente

scritta:

- buone prestazioni per uso esterno
- uso limitato di sostanze pericolose
- basso contenuto di solventi.

---

**VALUTAZIONE E  
VERIFICA**

il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/files/Ecolabel/Criteri/com\\_2008\\_4452\\_it\\_esterni.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/files/Ecolabel/Criteri/com_2008_4452_it_esterni.pdf)

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO PRODOTTI VERNICIANTI PER INTERNI

> prodotti vernicianti per interni

<b>ATTO DI RIFERIMENTO</b>	<u>Decisione della Commissione n. 2008/4453/CE del 13 agosto 2008</u> "che stabilisce criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni"
<b>VALIDITÀ</b>	18 Agosto 2012
<b>REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO</b>	Nessuno
<b>INFORMAZIONI SULLE CONFEZIONI</b>	<p>Le seguenti informazioni devono comparire sulla confezione o allegate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• uso e substrato cui è destinato il prodotto e condizioni d'uso; le informazioni devono includere istruzioni per la preparazione e di altro tipo, fra cui la corretta preparazione del substrato, consigli riguardanti l'uso per interni (ove appropriato) o la temperatura;</li><li>• raccomandazioni per la pulizia degli strumenti e la corretta gestione dei rifiuti (per limitare l'inquinamento idrico). Le raccomandazioni devono corrispondere al tipo di prodotto e all'applicazione in questione; eventualmente è possibile utilizzare pittogrammi;</li><li>• raccomandazioni sulla conservazione del prodotto dopo l'apertura (per limitare i rifiuti solidi), comprese eventualmente istruzioni sulla sicurezza;</li><li>• per i rivestimenti più scuri ai quali non si applica il criterio 7a), istruzioni sull'uso del primer o della pittura di base più adatti (se possibile muniti di marchio comunitario di qualità ecologica);</li><li>• per i rivestimenti per decorazione spessi un testo che informi che si tratta di pitture destinate specificamente a dare un effetto decorativo tridimensionale;</li><li>• istruzioni sulla necessità di seguire un trattamento speciale per la pittura inutilizzata ai fini dello smaltimento sicuro nell'ambiente e sul divieto di eliminarlo con i rifiuti domestici. Le informazioni sull'eliminazione e la raccolta devono essere richieste all'autorità locale;</li><li>• raccomandazioni su misure preventive di protezione per</li></ul>

l'utilizzatore del prodotto.

Sull'imballaggio, o allegato ad esso, deve figurare il seguente testo (o un testo equivalente): "Per sapere perché questo prodotto ha ottenuto l'ecolabel consultare il sito web: <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel>".

---

**VALUTAZIONE E VERIFICA**

Il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto, nonché una dichiarazione attestante la conformità a questo criterio.

---

**INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA**

Nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta:

- buone prestazioni per uso interno
- uso limitato di sostanze pericolose
- basso contenuto di solventi

---

**VALUTAZIONE E VERIFICA**

il richiedente deve fornire un campione dell'imballaggio del prodotto su cui figuri il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/files/Ecolabel/Criteri/com\\_2008\\_4453\\_it\\_interni.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/files/Ecolabel/Criteri/com_2008_4453_it_interni.pdf)

## CRITERI ECOLABEL PER I SAPONI, SHAMPOO E BALSAMI PER I CAPELLI

> saponi, shampoo e balsami per i capelli

### ATTO DI RIFERIMENTO

Decisione della Commissione n.2007/506/CE del 21 giugno 2007  
"che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli"

### VALIDITÀ

31 Dicembre 2011  
Validità prolungata: Decisione della Commissione 30 Novembre 2009

### REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

Il rapporto peso/contenuto (WCR) deve essere inferiore a 0,30 g di imballaggio per grammo di prodotto ed è calcolato con la seguente formula:

$$WCR = \Sigma ((W_i + N_i) / (D_i \times r))$$

dove:

**W<sub>i</sub>** = peso (in g) del componente d'imballaggio **i** (applicabile sia all'imballaggio primario che secondario), comprese eventuali etichette;

**N<sub>i</sub>** = peso (in g) del componente dell'imballaggio proveniente da materiale vergine piuttosto che da fonti riciclate (applicabile sia all'imballaggio primario sia secondario). Se il componente dell'imballaggio non contiene materiale riciclato, **N<sub>i</sub> = W<sub>i</sub>**;

**D<sub>i</sub>** = peso in grammi del prodotto contenuto nel componente d'imballaggio;

**r** = il numero di riutilizzi, cioè il numero di volte che il componente d'imballaggio **i** viene utilizzato per lo stesso scopo attraverso un sistema di restituzione o riempimento (per definizione **r = 1** se non c'è riutilizzo).

Se l'imballaggio viene riutilizzato, **r** è fissato a 20 per la plastica e a 10 per il cartone ondulato, a meno che il richiedente non riesca a documentare un numero maggiore di riutilizzi.

#### *Valutazione e verifica:*

Presentazione del calcolo del rapporto peso/contenuto (WCR).

#### a) Etichettatura dell'imballaggio

Per consentire l'identificazione delle varie parti dell'imballaggio a fini di riciclaggio, le parti in plastica dell'imballaggio primario devono essere contrassegnate secondo la norma DIN 6120, parte 2, o equivalente.

I tappi e le pompe non sono soggetti a questo obbligo.

*Valutazione e verifica*

Dichiarazione completa e firmata.

Campione dell'imballaggio primario.

b) Dosaggio

L'imballaggio deve essere concepito in modo da agevolare un dosaggio corretto, ad esempio garantendo che l'apertura non sia troppo ampia.

*Valutazione e verifica*

Descrizione del sistema di dosaggio.

c) L'imballaggio non deve contenere additivi a base di cadmio o di mercurio o composti di tali elementi, né additivi non conformi al criterio 8.

<b>VALUTAZIONE E VERIFICA</b>	Dichiarazione del produttore di imballaggi.
<b>INFORMAZIONI SULLE CONFEZIONI</b>	Vedi "Requisiti dell'Imballaggio"
<b>INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA</b>	A norma dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1980/2000, nel secondo riquadro del marchio di qualità ecologica deve figurare la seguente scritta: «* Impatto minimo sugli ecosistemi acquatici * Conforme a rigorosi requisiti di biodegradabilità * Limita i rifiuti di imballaggio».
<b>VALUTAZIONE E VERIFICA</b>	Il richiedente deve fornire un esemplare dell'imballaggio del prodotto su cui figura il marchio, unitamente a una dichiarazione di conformità a questo criterio.

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01379400/1379402\\_Decisione%20della%20Commissione%202007\\_506\\_CE.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/contentfiles/01379400/1379402_Decisione%20della%20Commissione%202007_506_CE.pdf)



## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO TELEVISORI

> televisori

<b>ATTO DI RIFERIMENTO</b>	<p><u>Decisione della Commissione n. 2009/300/CE del 12 marzo 2009</u> "che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai televisori"</p> <p><u>La Decisione 2009/300/CE abroga la precedente n. 2002/255/CE del 25 marzo 2002 che rimane comunque valida fino al 31 ottobre 2009</u></p>
<b>VALIDITÀ</b>	31 ottobre 2013
<b>REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO</b>	Nessuno.
<b>INFORMAZIONI SULLE CONFEZIONI</b>	Il televisore deve essere venduto allegando le istruzioni per l'uso in cui devono figurare avvertenze sulle corrette modalità d'uso a tutela dell'ambiente. Le informazioni devono essere presentate in un unico punto, facile da reperire, nelle istruzioni d'uso e anche sul sito web del fabbricante. [...]
<b>VALUTAZIONE E VERIFICA</b>	Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme a questi requisiti e deve fornire all'organismo competente che valuta la richiesta, una copia del manuale di istruzioni.
<b>INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA</b>	<p>Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevata efficienza energetica</li> <li>• Emissioni ridotte di CO2</li> <li>• Progettato per essere facilmente riciclabile</li> </ul>
<b>VALUTAZIONE E VERIFICA</b>	il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a tali requisiti e fornire all'organismo competente responsabile del rilascio copia del marchio di qualità ecologica corrispondente a quello raffigurato sull'imballaggio e/o sul prodotto e/o nella documentazione allegata.

**LINK** <http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/files/Ecolabel/IT%20L82%2028-3-09.pdf>

## CRITERI ECOLABEL PER IL GRUPPO TESSUTO-CARTA

> tessuto carta

<b>ATTO DI RIFERIMENTO</b>	<u>Decisione della Commissione n. 2009/568/CE del 9 luglio 2009</u> “che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta”
<b>VALIDITÀ</b>	10 Luglio 2013 Validità prolungata: Decisione della Commissione 9 Luglio 2013
<b>REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO</b>	Nessuno
<b>INFORMAZIONI SULLE CONFEZIONI</b>	Nessuno
<b>CRITERI ECOLOGICI</b>	<p>I criteri ecologici riguardano la produzione di pasta, compresi tutti i sottoprocessi costitutivi dal punto in cui la materia prima in fibra/la carta riciclata entra nell'impianto fino al punto in cui la pasta esce dalla cartiera. Per i processi di produzione della carta i criteri si applicano a tutti i sottoprocessi, dalla battitura della pasta (disintegrazione della carta riciclata) all'avvolgimento della carta in rotoli. Il trasporto, la conversione e l'imballaggio della pasta, della carta o delle materie prime non sono inclusi.</p> <p>La fibra riciclata è definita come fibra ottenuta mediante il riciclaggio di carta e cartone usati a partire dalle fasi di stampa o di consumo. In questa definizione non sono inclusi gli scarti di carta acquistati e di produzione ottenuti con la fabbricazione a partire da fibra vergine.</p>
<b>INFORMAZIONE PER I CONSUMATORI</b>	<p>Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo: — contiene fibre sostenibili, — ridotto inquinamento dell'aria e dell'acqua, — emissioni ridotte di gas a effetto serra e basso consumo di elettricità.</p> <p>Inoltre, accanto al marchio di qualità ecologica, il fabbricante fornisce una dichiarazione attestante la percentuale minima di fibre riciclate e/o la percentuale di fibre certificate.</p>

**LINK** [http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/files/Ecolabel/2009\\_568\\_CE\\_Tessuto%20Carta.pdf](http://www.apat.gov.it/certificazioni/site/files/Ecolabel/2009_568_CE_Tessuto%20Carta.pdf)